

# Comune di Assago

Provincia di Milano

PARAMETRI DEFICITARI - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012  
(Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013 - G.U. n. 55 del 6 marzo 2013)

PUNTO 1	Disavanzo di amministrazione		0		NO	
PUNTO 2 (sup. 42%)	Residui attivi competenza	Titolo 1	2.877.923,88	34,00%	NO	
		Titolo 3	1.079.767,00			
			<b>3.957.690,88</b>			
	Accertamento competenza	Titolo 1	8.980.530,65			
Titolo 3		2.659.997,21				
		<b>11.640.527,86</b>				
Accertamenti - Tit. 1-3			<b>3.957.690,88</b>			
			<b>11.640.527,86</b>			
PUNTO 3 (sup. 65%)	Gestione residui attivi res.	Titolo 1	2.371.501,01	28,35%	NO	
		Titolo 3	927.738,03			
			<b>3.299.239,04</b>			
Accertamenti comp. - Tit. 1-3			<b>11.640.527,86</b>			
PUNTO 4 (sup. 40%)	Residui passivi competenza Impegni competenza	Titolo 1	<b>2.027.199,60</b>	20,86%	NO	
		Titolo 1	<b>9.718.142,42</b>			
PUNTO 5	Procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti				NO	
PUNTO 6 (sup. 39%)	Spese di personale Accertamenti - Tit 1-2-3	Int. 01	<b>2.212.949,34</b>	18,85%	NO	
						<b>11.742.672,46</b>
		Titolo 1	8.980.530,65			
		Titolo 2	102.144,60			
		Titolo 3	2.659.997,21			
PUNTO 7	Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni				NO	
PUNTO 8	Debiti fuori bilancio				NO	
PUNTO 9	Esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate				NO	
PUNTO 10	Ripiano squilibri con alienazione di beni parimoniali e/o avanzo				NO	

## PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE ANNO 2012

- 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto del 5% delle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;
- 6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
- 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziario con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di amministrazione, anche se destinato a finanziario lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.